

(N. 2324)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(TAVIANI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 1957

Riordinamento del ruolo servizi dell'Aeronautica militare.

ONOREVOLI SENATORI. — L'imprevisto, rapido sviluppo verificatosi in questi ultimi anni nel campo degli impianti elettronici ha fatto sorgere la necessità, specie in Aeronautica dove il contatto fra il mezzo di combattimento e la base di appoggio avviene attraverso lo spazio libero e a grandi distanze, di creare una fitta rete di telecomunicazioni militari, sconvolgendo i vecchi metodi di assistenza della navigazione aerea.

A fianco di questo capillare servizio delle telecomunicazioni e dell'assistenza al volo, è sorta in Italia fin dal 1950 con nuova organizzazione per la difesa antiaerea del territorio (D.A.T.).

La responsabilità di tale difesa è attribuita all'Aeronautica e si concreta nella preparazione dei dispositivi difensivi con velivoli e artiglierie atti a contrastare le incursioni degli aerei nemici.

L'organizzazione D.A.T. si basa principalmente su uno schieramento di radar e di posti di osservazione a vista, che impegnano una fitta rete di collegamenti e un certo numero di sale operative distribuite per tutto il territorio nazionale.

Gli ufficiali addetti a tale servizio, internazionalmente denominati « controllori D.A.T. », svolgono nelle sale operative le funzioni necessarie allo sviluppo delle operazioni aeree, centralizzando, filtrando e diffondendo le notizie raccolte, al fine di guidare gli aerei da caccia verso l'intercettazione dei velivoli incursori.

Alle necessità dei servizi delle telecomunicazioni e della D.A.T. sono da aggiungere quelle che i nuovi metodi di navigazione hanno fatto sorgere nel campo della composizione degli equipaggi di volo dei velivoli plurimotori a vasto e vastissimo raggio di azione, e cioè gli ufficiali navigatori e radar navigatori.

A così vasta mole di nuove esigenze l'Aeronautica non ha potuto far fronte con gli ufficiali del servizio permanente. Invero i due ruoli che all'uopo avrebbero potuto essere utilizzati, il ruolo servizi e il ruolo assistenti di meteorologia, comprendono, rispettivamente 501 e 135 ufficiali, appena sufficienti per assicurare lo svolgimento dei compiti già propri degli ufficiali del primo ruolo (quali i servizi dei magazzini, i trasporti e il governo del personale) e per mantenere in efficienza il servizio delle previsioni meteorologiche.

D'altra parte, non si è potuto sopperire neanche con gli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina, in quanto — anche a prescindere dal fatto che il normale gettito dei corsi consentito dalla capacità delle scuole non sarebbe stato sufficiente — per assolvere i non lievi compiti inerenti al controllo della circolazione aerea, alla difesa del territorio e alle funzioni di navigatori e radar navigatori occorrono una esperienza e una somma di cognizioni che non possono acquisirsi durante il breve servizio di leva.

Si è reso, pertanto, indispensabile far ricorso a richiami e trattenimenti di ufficiali di complemento, ai quali sono stati fatti frequentare appositi corsi di specializzazione e addestramento.

Peraltro, una siffatta soluzione, che pur era l'unica immediatamente attuabile, non può essere ancora a lungo protratta, in quanto l'importanza e la delicatezza dei cennati servizi richiedono che agli stessi sia dato un appropriato assetto organico.

A quanto sopra non può pervenirsi che mediante un ampliamento degli organici degli ufficiali e a tal riguardo si è considerato che il ruolo più indicato è il ruolo servizi, al quale del resto appartiene la maggioranza degli ufficiali richiamati o trattenuti impiegati nei compiti di cui si è detto.

Al riordinamento di tale ruolo in relazione alle esigenze suindicate provvede l'unito disegno di legge.

L'articolo 1 configura, in primo luogo, i compiti che per sopperire alle nuove necessità vengono propri degli ufficiali del ripetuto ruolo.

Giova ricordare che, ai sensi dell'articolo 16 del regio decreto-legge 22 febbraio 1937, numero 220, gli ufficiali del ruolo servizi dovreb-

bero disimpegnare i compiti inerenti all'organizzazione e funzionamento dei servizi « a terra » e in particolare degli aeroporti e delle basi aeree, enunciazione questa che nella situazione cui occorre far fronte (e soprattutto in vista dell'attività di volo che gli ufficiali del ruolo servizi sono chiamati a svolgere nel campo delle telecomunicazioni e per le altre esigenze di cui si è detto) è da considerare troppo ristretta.

L'articolo 1, pertanto, in aderenza alla nuova situazione, affida agli ufficiali del ruolo servizi i compiti inerenti alla organizzazione e funzionamento dei servizi logistici e operativi degli enti e reparti centrali e periferici dell'Aeronautica militare.

Si è già detto che agli ufficiali impiegati nei nuovi servizi delle telecomunicazioni e della D.A.T. o quali navigatori o radar navigatori hanno dovuto essere fatti seguire appositi corsi, richiedendo i molteplici nuovi mezzi adoperati e le procedure operative per l'uso e il funzionamento degli stessi personale altamente specializzato nella varie branche.

In relazione a ciò, si è considerata l'eventualità di costituire in seno al ruolo categorie organicamente distinte. Poichè, peraltro, le esigenze di impiego rendono non infrequenti i passaggi da una ad altra categoria, è sembrato opportuno evitare la rigidità di categorie organicamente distinte, che sarebbe stata in contrasto con le cennate esigenze, e adottare invece la soluzione di ripartire gli ufficiali del ruolo servizi in specialità ai soli fini dell'impiego.

L'articolo 1 prevede, pertanto, la possibilità di procedere ad una siffatta ripartizione.

Nella considerazione che l'appartenenza ad una od altra specialità non produrrà conseguenze nè sullo stato, nè sulla carriera, nè sul trattamento economico degli ufficiali, essendo la ripartizione un fatto influente ai fini puramente interni di impiego, è sembrato possibile lasciare a provvedimenti ministeriali la determinazione delle specialità e tutto quanto attiene all'assegnazione e ai passaggi degli ufficiali (articolo 1, ultimi due commi).

L'articolo 2 porta l'organico del ruolo servizi da 501 a 1100 posti, con un aumento, quindi, di 599 unità, che rappresentano il maggior fabbisogno di ufficiali assolutamente indispensabili per sopperire alle ripetute esigenze.

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il nuovo organico comprenderà il seguente numero di posti: maggior generale, 1; colonnello, 34; tenente colonnello, 120; maggiore, 160; capitano, 420; subalterni, 365.

Nessun aumento si avrà nel grado di maggiore generale; negli altri gradi l'organico è stato stabilito in maniera da lasciare invariata l'attuale distribuzione percentuale di posti.

L'articolo 3 detta nuove norme per il reclutamento dei sottotenenti in servizio permanente del ruolo servizi.

Ai sensi delle disposizioni in vigore (articolo 10 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, numero 314, modificato dal regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1232, e dalle leggi 19 maggio 1939, n. 909, e 23 febbraio 1956, n. 118), i sottotenenti in servizio permanente del ruolo servizi sono tratti:

1) dagli ufficiali subalterni di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica i quali, previo concorso per titoli ed esami, abbiano compiuto con esito favorevole un corso di studi presso una scuola dell'Aeronautica;

2) dagli allievi delle scuole destinate al reclutamento degli ufficiali piloti in servizio permanente, riconosciuti, durante il secondo o il terzo anno di corso, non più in possesso dei requisiti fisici o dell'attitudine per il disimpegno del servizio di volo;

3) dai marescialli e sergenti maggiori in servizio permanente nonché dai sergenti piloti e delle categorie aiutanti di sanità e governo, i quali previo concorso per titoli e per esami, abbiano compiuto con esito favorevole un corso di integrazione presso una scuola dell'Aeronautica. Per i sergenti maggiori e sergenti è, inoltre, richiesto che abbiano compiuto dodici anni di servizio militare e siano in possesso di diploma di licenza di scuola media superiore.

Per conseguire la nomina i personali di cui ai numeri 1) e 3) non debbono aver superato, rispettivamente, l'età di 27 e 36 anni.

L'articolo 3 del disegno di legge lascia sostanzialmente invariate le norme relative ai personali di cui al numero 2), per gli altri è ispirato ai seguenti criteri:

— limitare il campo di scelta dei quadri, al fine di dare agli stessi una maggiore omogeneità, al solo ambiente aeronautico;

— nei riguardi dei sottufficiali, sia per evitare un eccessivo restringimento delle fonti di reclutamento sia perchè non vi sono ragioni sostanziali per mantenere la limitazione ai sottufficiali piloti, aiutanti di sanità e di governo, la partecipazione ai concorsi viene aperta ai sottufficiali di ogni ruolo e categoria.

Per gli ufficiali di complemento e i sottufficiali i limiti di età vengono, con maggiore aderenza ai principi generali, riferiti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

Gli articoli 4 e 5, che dettano norme per la determinazione dell'azianità assoluta e relativa degli ufficiali reclutati, non abbisognano di particolare illustrazione, non apportando sostanziali innovazioni alle disposizioni già vigenti in materia (articoli 10 e 19 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314).

L'articolo 6 estende agli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, addetti al controllo della circolazione aerea nonché agli ufficiali dell'Arma e ruolo predetti addetti al controllo delle operazioni aeree della difesa del territorio l'indennità di volo fissa mensile prevista a favore degli ufficiali del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri.

Per gli ufficiali controllori della circolazione aerea e delle operazioni aeree della difesa del territorio la norma è giustificata dal fatto che gli ufficiali interessati per esplicare i compiti ad essi affidati hanno l'obbligo di effettuare voli per accertare eventuali difficoltà di esecuzione delle procedure di navigazione aerea.

Giova tener presente al riguardo che in altri Paesi (quali gli Stati Uniti d'America, l'Inghilterra e la Francia) il personale addetto al controllo della navigazione aerea percepisce indennità nella stessa misura dei piloti.

Per gli ufficiali navigatori e radar-navigatori basterà ricordare che essi sono chiamati a far parte degli equipaggi di volo.

Le indennità previste dall'articolo 6 vengono dichiarate non cumulabili con l'indennità di volo spettante agli ufficiali che transitano nel ruolo servizi dai ruoli naviganti dopo avervi compiuto un periodo di servizio aeronavigante non inferiore a dieci anni o dopo essere stati dichiarati inabili al pilotaggio in seguito a lesioni dovute a cause di servizio aeronavigante.

Per la corresponsione delle indennità stesse, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'articolo 9 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, tra le quali giova ricordare la norma che subordina il diritto alla indennità al compimento entro il periodo di tempo stabilito dal Ministero del minimo dei voli da questo prescritto.

Per ragioni di ovvia consequenzialità, si stabilisce, infine, che agli ufficiali i quali abbiano percepito la cennata indennità sono estese, in materia di pensioni normali e privilegiate, le disposizioni dettate per gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, dal regio decreto-legge 27 luglio 1934, numero 1340, e successive modificazioni. Tali disposizioni prevedono che il servizio di volo con effettiva percezione delle relative indennità mensili è computato, ai fini di pensione, con l'aumento di un terzo della sua durata effettiva e che le pensioni normali e privilegiate sono aumentate di determinate aliquote dell'indennità di volo.

L'articolo 7 fissa in 600 unità il contingente di ufficiali che possono essere destinati agli specifici compiti che danno diritto alla ripetuta indennità.

L'articolo 8 stabilisce che le tabelle 3 e 7 allegate alla legge di avanzamento 12 novembre 1955, n. 1137, sono modificate, nelle parti relative al ruolo servizi, in conformità delle tabelle 1 e 2 annesse al disegno di legge, le quali si limitano a contenere gli adeguamenti resi necessari dalle modifiche dell'organico.

Gli articoli 9, 10 e 11 dettano norme per la prima copertura dei nuovi organici dei capitani e dei subalterni del ruolo servizi.

L'articolo 9 autorizza il Ministro per la difesa a bandire, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, concorsi straordinari per titoli ed esami per la nomina a capitano, tenente e sottotenente, riservati alle seguenti categorie:

a) ufficiali di complemento dell'Aeronautica di grado non superiore a maggiore che siano in temporaneo servizio alla data del bando di concorso e abbiano superato i corsi per controllori della circolazione aerea o per controllori della difesa aerea del territorio o altri corsi di specializzazione ritenuti validi dal Ministe-

ro. Ai maggiori si consente di partecipare ai concorsi per capitani, ai capitani a quelli per tenenti, ai tenenti e sottotenenti ai concorsi per sottotenenti;

b) dipendenti civili dell'Aeronautica che siano in possesso di diploma di licenza di scuola media superiore, che siano incondizionatamente idonei al servizio militare e che alla data del bando di concorso svolgano da almeno diciotto mesi attività di controllo della circolazione aerea. A questa categoria si consente di partecipare ai concorsi per sottotenenti.

Per gli ufficiali di complemento, la disposizione risponde, oltre che alla necessità di eliminare i richiami e all'opportunità di offrire una possibilità di sistemazione ad elementi che per molti anni hanno reso utili servizi, ad un criterio di convenienza economica.

Invero, per istruire detti ufficiali allo svolgimento dei particolari compiti ad essi affidati, l'Amministrazione ha dovuto, come si è detto, organizzare corsi, che hanno richiesto notevoli spese.

Ogni elemento istruito rappresenta pertanto, un impiego di capitale che deve trovare compenso nell'utilizzazione dell'elemento stesso per il maggior tempo possibile. Viceversa risulterebbe troppo dispendioso e irrazionale ricorrere annualmente ad una rotazione sostituendo ufficiali già pratici del particolare servizio con elementi di fresca preparazione teorica provenienti dalle normali fonti di reclutamento.

Conseguentemente l'immissione nel servizio permanente effettivo di quegli ufficiali di complemento che, attraverso il servizio già prestato e il vaglio di un concorso, diano affidamento di poter continuare a prestare un lungo lodevole servizio rappresenta la soluzione migliore dal punto di vista sia funzionale che economico.

Analoghe considerazioni valgono per i dipendenti civili addetti al controllo della circolazione aerea (tutti non di ruolo), ai quali pure sono stati fatti frequentare appositi corsi. Giova ricordare che varie premure sono pervenute da fonte parlamentare per una adeguata sistemazione di questo personale.

Allo scopo di evitare che le cennate riserve operino in pratica a favore di pochi elementi, frustrando gli scopi della norma, vengono con-

gruamente elevati i limiti di età per la partecipazione ai concorsi, stabilendoli in anni 45 e 40, rispettivamente per i concorsi per la nomina a capitano e a subalterni.

L'articolo 10 dispone che, dopo effettuate le nomine dei vincitori dei concorsi di cui all'articolo precedente, per la prima copertura dei posti ancora eventualmente disponibili nei gradi di capitano e subalterni, possono essere trasferiti, a domanda, in detti gradi, entro determinati ristretti limiti di tempo, gli ufficiali inferiori in servizio permanente effettivo di altri ruoli.

La disposizione risponde allo scopo di recuperare al ruolo servizi ufficiali che in qualche caso sono stati e sono utilizzati in alcuni dei compiti che l'articolo 1 devolve al ruolo servizi.

Gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 dettano norme transitorie in materia di avanzamento.

In particolare, allo scopo di evitare che nei gradi in cui si avanza ad anzianità (tenente e maggiore), per effetto dell'aumento degli organici, si abbia un eccessivo acceleramento di carriera, si stabilisce una permanenza minima nei suddetti gradi, rispettivamente di 5 e 3 anni (articoli 12 e 14).

Per i capitani si stabilisce (articolo 13) che nel primo anno di applicazione della legge le promozioni si effettuano, anziché nel numero fisso previsto dalla tabella, in relazione alle vacanze esistenti nel grado di maggiore.

La deroga al sistema delle promozioni fisse annuali previsto dalla vigente legge di avanzamento nei gradi in cui le promozioni si effettuano a scelta trova giustificazione nella necessità di sbloccare la situazione sfavorevolissima esistente nel grado in parola, nel quale, in ordine di ruolo, vi sono 70 capitani con 13 anni di grado e 130 capitani con 12 anni di grado, la cui età media è di 45 anni. Senza la norma in esame, al ritmo di 18 all'anno (tante sono le promozioni fisse normalmente previste dalla nuova tabella per i capitani) occorrerebbero 11 anni per portare al grado superiore i suddetti ufficiali, molti dei quali re-

sterebbero capitani per 24 anni e quasi tutti sarebbero raggiunti dai limiti di età da capitani.

L'articolo 15 stabilisce che nel primo anno di applicazione della legge l'aliquota di valutazione dei tenenti colonnelli è raddoppiata. La norma si rende necessaria, in quanto altrimenti non si disporrebbe di un adeguato numero di ufficiali da valutare. Invero il primo anno la aliquota di 1/16, dovendo essere calcolata su un numero di ufficiali praticamente corrispondente ai vecchi organici (56 tenenti colonnelli e 68 maggiori), consentirebbe di valutare soltanto 7 ufficiali di fronte a 6 promozioni da effettuare a scelta.

L'articolo 16 detta norme, che non abbisognano di illustrazione, per la formazione di nuovi quadri di avanzamento.

L'articolo 17 contiene la consueta norma abrogativa delle disposizioni modificate dalle nuove e con queste in contrasto.

L'articolo 18 indica i mezzi di copertura della spesa nell'esercizio in corso.

Al riguardo si chiarisce che in detto esercizio l'onere è rappresentato dalla differenza fra il numero delle promozioni che si sarebbero effettuate in base alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e quelle previste dal provvedimento in esame. Infatti le nuove immissioni, dovendo avvenire in seguito a concorsi per titoli ed esami, si verificheranno solo in prosieguo di tempo.

Nello stesso esercizio si prevede che non più di 300 unità saranno in possesso dei requisiti richiesti per la corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 6.

La completa copertura del nuovo organico, tenuto conto del tempo occorrente per effettuare i reclutamenti e della gradualità con la quale si farà luogo alle promozioni ai gradi di colonnello, tenente colonnello e capitano, è da prevedere possa verificarsi nel 1963. All'onere relativo si farà fronte con la graduale riduzione del personale delle categorie in congedo richiamato per le esigenze di cui si è detto in principio.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Gli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, svolgono compiti inerenti all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi logistici ed operativi degli enti e reparti centrali e periferici dell'Aeronautica militare.

Detti ufficiali possono essere ripartiti, ai fini dell'impiego, in specialità, in relazione alle esigenze di servizio.

Le specialità, i compiti specifici di ciascuna di esse e le modalità per l'assegnazione alle stesse degli ufficiali sono stabilite con determinazione ministeriale.

Con determinazione ministeriale si provvede altresì all'assegnazione a ciascuna specialità ed ai passaggi da una specialità all'altra degli ufficiali.

## Art. 2.

Con effetto dal 1° gennaio 1958, l'organico degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, è fissato come segue:

maggiore generale . . . . .	1
colonnello . . . . .	34
tenente colonnello . . . . .	120
maggiore . . . . .	160
capitano . . . . .	420
subalterni . . . . .	365
	1.100

Nel suddetto organico sono compresi 1 ufficiale maestro direttore del Corpo musicale e 2 ufficiali maestri di scherma. Nulla è innovato alle disposizioni che regolano il reclutamento, lo stato e l'avanzamento di detti ufficiali, salvo per il maestro direttore del Corpo musicale, il quale, raggiunto il limite di età di anni 60, può essere di anno in anno trattenuto in servizio permanente effettivo fino all'età di anni 65, sempre che conservi la piena idoneità fisica e professionale.

## Art. 3.

I sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, sono tratti:

a) dagli allievi dell'Accademia aeronautica riconosciuti durante il secondo o il terzo anno accademico non più in possesso dei requisiti fisici o mancanti della attitudine necessaria per il conseguimento del brevetto di pilota militare;

b) previo concorso per titoli e per esami:

1) dagli ufficiali subalterni di complemento dell'Aeronautica militare che abbiano compiuto il servizio di prima nomina;

2) dai marescialli in servizio permanente dell'Aeronautica militare cheentino almeno due anni di anzianità di grado nonchè dai marescialli e dagli altri sottufficiali dell'Aeronautica militare che siano in possesso di un diploma di scuola media superiore.

I limiti di età per la partecipazione al concorso di cui alla lettera b) del comma precedente sono stabiliti in anni ventisette e trentasei rispettivamente per gli ufficiali e i sottufficiali.

Il requisito dell'età deve essere posseduto alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

## Art. 4.

La nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo agli allievi di cui alla lettera a) dell'articolo 3 è conferita, nei limiti dei posti disponibili nell'organico del ruolo, dopo che gli stessi hanno conseguito l'idoneità in tutti gli esami del terzo anno di corso, a norma dell'ordinamento dell'Accademia aeronautica.

L'anzianità assoluta nel grado decorre dalla data di nomina ad aspirante, conferita a norma del suddetto ordinamento. A tale anzianità si applicano le deduzioni previste dal terzo comma dell'articolo 8 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, fermo il disposto dell'ultimo comma dello stesso articolo.

L'anzianità relativa è stabilita in conformità degli esami al termine del terzo anno di corso.

#### Art. 5.

L'anzianità assoluta dei sottotenenti reclutati ai sensi della lettera b) dell'articolo 3 decorre dalla data del decreto di nomina.

L'anzianità relativa dei suddetti ufficiali è determinata dal posto di graduatoria conseguito nel concorso. Tuttavia, quando il Ministero ritenga opportuno istituire subito dopo la nomina un corso di completamento di istruzione militare e professionale l'anzianità relativa è definitivamente determinata sulla base di una media risultante per tre quarti dal voto riportato nella graduatoria degli esami di concorso e per un quarto dal voto riportato alla fine del corso di completamento di istruzione militare e professionale.

A parità di anzianità assoluta, i sottotenenti reclutati ai sensi della lettera a) dell'articolo 3 hanno la precedenza nel ruolo.

#### Art. 6.

Agli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, addetti al controllo della circolazione aerea nonché agli ufficiali dell'Arma e ruolo predetti addetti al controllo delle operazioni aeree della difesa del territorio e a quelli che abbiano superato i corsi per navigatori o radar-navigatori, e che siano effettivamente addetti a tali compiti, è estesa, con le stesse condizioni e modalità, l'indennità prevista per gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, dall'articolo 9 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 808, e successive modificazioni.

L'indennità di cui al precedente comma non è cumulabile con l'indennità prevista dall'articolo 10 delle suddette norme.

Agli ufficiali che abbiano percepito l'indennità di cui al primo comma del presente articolo sono estese, in materia di pensioni normali e privilegiate, le disposizioni dettate per gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, dal regio decreto-legge 27 lu-

glio 1934, n. 1340, convertito nella legge 16 maggio 1935, n. 834, e successive modificazioni.

#### Art. 7.

Il numero massimo degli ufficiali che possono essere destinati ai compiti specifici indicati dall'articolo 6 è stabilito in 600 unità.

#### Art. 8.

Le tabelle 3 e 7 allegate alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sono modificate, nelle parti relative al ruolo servizi, in conformità delle tabelle 1 e 2 annesse alla presente legge.

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 9.

Per la prima copertura dei nuovi organici dei capitani e dei subalterni stabiliti dall'articolo 2, il Ministro per la difesa è autorizzato a bandire, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, concorsi straordinari per titoli ed esami per la nomina a capitano, tenente e sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

Al concorso per la nomina a capitano e a tenente possono partecipare rispettivamente i maggiori e i capitani di complemento dell'Aeronautica militare che siano in temporaneo servizio alla data del bando di concorso e abbiano superato i corsi per controllori della circolazione aerea o per controllori della difesa aerea o altri corsi di specializzazione ritenuti validi dal Ministero.

Al concorso per la nomina a sottotenente possono partecipare i tenenti e sottotenenti di complemento dell'Aeronautica militare che siano in temporaneo servizio alla data del bando di concorso e abbiano superato i corsi di cui al secondo comma del presente articolo nonché i dipendenti civili dell'Aeronautica militare che siano in possesso di diploma di licenza di scuola media superiore, che siano incondizionatamente idonei al servizio militare e che alla data del bando di concorso svolgano

da almeno diciotto mesi attività di controllo della circolazione aerea.

Il limite di età per la partecipazione al concorso per la nomina a capitano è stabilito in anni 45; quello per la partecipazione ai concorsi per la nomina a tenente e sottotenente in anni 40.

I concorsi possono essere banditi nei limite dei posti disponibili nei gradi di capitano e di ufficiale subalterno.

#### Art. 10.

Dopo effettuate le nomine dei vincitori dei concorsi di cui all'articolo 9, per la prima copertura dei posti ancora eventualmente disponibili nei gradi di capitano e di ufficiale subalterno, possono essere trasferiti a domanda in detti gradi, previo parere della commissione ordinaria di avanzamento, gli ufficiali inferiori in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, nonché gli ufficiali inferiori in servizio permanente effettivo degli altri ruoli dell'Aeronautica militare che abbiano superato i corsi per controllori della circolazione aerea e della difesa aerea del territorio o altri corsi di specializzazione ritenuti validi dal Ministero.

Per la presentazione delle domande deve essere stabilito un termine non superiore a sei mesi dalla data di nomina dei vincitori dei concorsi.

Il trasferimento si effettua con il grado e l'anzianità posseduti nel ruolo di provenienza e deve essere disposto entro e non oltre tre mesi dalla data di scadenza dal termine di presentazione delle domande.

#### Art. 11.

Agli effetti dei precedenti articoli 9 e 10, si considerano disponibili nel grado di capitano i posti che non possono essere coperti mediante promozioni negli anni 1958 e 1959.

#### Art. 12.

Fino alla completa copertura dei posti di capitano, i tenenti non possono essere pro-

mossi se non abbiano compiuto cinque anni di anzianità di grado.

#### Art. 13.

In deroga all'articolo 46 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, per l'anno 1958 le promozioni al grado di maggiore dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, in servizio permanente effettivo, si effettuano in base al numero dei posti vacanti nel grado stesso.

Per la formazione del quadro di avanzamento per detto anno sono valutati tutti i capitani che alla data del 31 dicembre 1957 abbiano compiuto dodici anni di anzianità di grado e che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso di tutti i requisiti per la valutazione.

#### Art. 14.

Fino alla completa copertura dei posti di tenente colonnello, i maggiori non possono essere promossi se non abbiano compiuto tre anni di anzianità di grado.

#### Art. 15.

Per la formazione del quadro di avanzamento per l'anno 1958 dei tenenti colonnelli dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, in servizio permanente effettivo, l'aliquota degli ufficiali da valutare, prevista dalla tabella 1 annessa alla presente legge, è raddoppiata.

#### Art. 16.

Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta i quadri di avanzamento esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge per gli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, in servizio permanente effettivo, e le valutazioni effettuate ai fini della formazione dei quadri stessi cessano di avere efficacia alla data predetta.

Le promozioni già effettuate alla data stessa si computano nel numero di quelle previ-



## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ste dalla tabella 1 annessa alla presente legge e dal precedente articolo 13.

Per la formazione dei nuovi quadri di avanzamento gli ufficiali dichiarati idonei ma non promossi sono considerati non ancora valutati.

## Art. 17.

Sono abrogati gli articoli 10 e 11 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, quali risultano successivamente modificati, nonchè tutte le altre disposizioni in contrasto

o comunque incompatibili con la presente legge.

## Art. 18.

Alla copertura dell'onere di lire 40 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1957-58 sarà provveduto a carico degli stanziamenti del capitolo 182 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA N. 1.

(Sostituisce il quadro III della tabella n. 3 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137).

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, esami e corsi, titoli richiesti ai fini dello avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere a valutazione
1	2	3	4	5	(a) 6
III-RUOLO SERVIZI					
Magg. Generale	—	—	1	—	—
Colonnello	scelta	—	34	1 ogni 4anni	1/5 dei colonnelli non ancora valutati.
Ten. Col.	scelta	Aver prestato un anno di servizio, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore, in uno dei seguenti incarichi: comandante di Quartier generale di grande unità o di Reparto servizi di organizzazione centrale, di Scuola professionale o di Unità della Difesa antiaerea territoriale e dell'Ispettorato delle telecomunicazioni e dell'assistenza al volo o incarico equipollente;  comandante di Gruppo servizi vari o Gruppo rifornimenti o Gruppo autotrasporti o Gruppo difesa di reparti d'impiego o di reparto di volo o di scuola di volo o di aeroporto attrezzato o incarico equipollente;  direttore di Magazzino o Deposito centrale o incarico equipollente.  Comandante di gruppo telecomunicazioni ed assistenza al volo o incarico equipollente.	120		1/16 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.
Maggiore	anzianità	—	160	—	—
Capitano	scelta	Diploma di licenza di istituto medio di secondo grado; superare gli esami prescritti. Aver prestato 2 anni di servizio in uno dei seguenti incarichi:  Capo servizio presso un Quartier generale di grande unità o di Reparto servizi di organizzazione centrale, di scuola professionale o di unità della difesa antiaerea territoriale o dell'Ispettorato delle telecomunicazioni e della assistenza al volo o incarico equipollente;	120	18	1/15 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo.

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA N. 1.

(Sostituisce il quadro III della tabella n. 3 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137.)

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, esami e corsi, titoli richiesti ai fini dello avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere a valutazione (a) 6
1	2	3	4	5	
Tenente	anzianità	<p>Capo servizio presso un Gruppo servizi vari o Gruppo rifornimenti o Gruppo autotrasporti o Gruppo difesa di reparto di impiego o di reparto di volo o di scuola di volo o di aeroporto attrezzato o incarico equipollente;</p> <p>capo servizio presso un Magazzino o Deposito centrale o incarico equipollente;</p> <p>capo ufficio di un servizio statistico;</p> <p>Aver prestato 4 anni di servizio presso un aeroporto o un reparto di volo o magazzino, deposito, officina, caserma o altro ente periferico.</p>	365		
Sottotenente	anzianità	<p>Aver prestato 12 mesi di servizio presso un aeroporto o un magazzino, deposito, officina, caserma o altro ente periferico.</p>			

(a) - Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.

TABELLA n. 2

(Sostituisce il quadro II della tabella n. 7 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137).

G R A D O 1	Corsi di istruzione, esperimenti, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento 2	Periodi di comando e di servizio validi ai fini dell'avanzamento in sostituzione delle condizioni di cui alla colonna 2. 3
II. - RUOLO SERVIZI		
Maggiore	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un reparto d'impiego o in servizio di aeroporto o altro ente aeronautico, con mansioni inerenti alla specializzazione di appartenenza.	1 anno di servizio
Capitano	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un reparto d'impiego o in servizio di aeroporto, con mansioni inerenti alla specializzazione di appartenenza.	1 anno di servizio
Tenente	Frequentare il corso di aggiornamento; un mese di esperimento presso un reparto d'impiego o in servizio di aeroporto, con mansioni inerenti alla specializzazione di appartenenza.	1 anno di servizio
Sottotenente	Frequentare il corso di aggiornamento.	1 anno di servizio